

Allegato 1

Proposte di modifica dell'articolato approvato dalla Commissione Statuto

NOTA: si riporta il testo delle sole parti modificate

Titolo II (Varianti e Integrazioni)

Articolo 11.

Scuole

(...)

4. L'elenco delle Scuole dell'Ateneo e dei relativi settori scientifico-disciplinari è riportato nell'allegato A.

(...)

14. Le Scuole possono strutturarsi in Unità di Ricerca, ciascuna costituita da almeno sessanta docenti e avente autonomia amministrativo-contabile relativamente alle materie connesse con l'organizzazione e il sostegno della ricerca scientifica. La Scuola approva un regolamento unico per il funzionamento di tutte le sue Unità di Ricerca. I modi di costituzione delle Unità di Ricerca sono definiti nei regolamenti di Ateneo.

14 bis. Le Unità di Ricerca così costituite esprimono pareri obbligatori ed avanzano proposte ai Consigli delle Scuole, limitatamente ai settori scientifico disciplinari di loro competenza, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti, alla richiesta dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

Articolo 15.

Consiglio della Scuola

(...)

3. Spetta al Consiglio:

(...)

d) proporre agli organi centrali, in vista della predisposizione del piano di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 14 bis, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche della Scuola nell'ambito di una programmazione pluriennale in materia di reclutamento e gestione dell'organico docente.

(...)

m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari costitutivi della Scuola, sulla base delle proposte formulate dalle Unità di Ricerca, ove costituite, e in ogni caso sentiti i Corsi di Studio.

(...)

Articolo 17.

Giunta della Scuola

(...)

2. bis. Nel caso in cui la Scuola sia strutturata in Unità di Ricerca, della Giunta fanno comunque parte i responsabili delle Unità di Ricerca e un pari numero di Presidenti dei Corsi di studio di interesse della Scuola, designati secondo modalità previste dal Regolamento della Scuola.

(...)

Proposte di modifica dell'articolato approvato dalla Commissione Statuto

NOTA: si riporta il testo delle sole parti modificate

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Articolo 30

1. Il Senato Accademico determina la politica dell'Università, esercitando compiti di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione. In particolare spetta al Senato Accademico:

(...)

c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le Scuole, in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e in modo tale da garantire risorse di budget dell'organico docente, sia per lo sviluppo della ricerca, sia per quello delle attività didattiche, secondo le indicazioni e le richieste delle Scuole, delle loro Unità di Ricerca e dei Corsi di Studio afferenti.

(...)

2. (...)

3. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il rettore;
- b) il prorettore vicario;
- c) i direttori in carica delle Scuole e, per le Scuole composte da più di duecento professori e ricercatori di ruolo, ulteriori rappresentanti eletti in misura proporzionale al numero di docenti aggiuntivi;
- d) un rappresentante, per ciascuna Scuola, dei professori associati e ricercatori;
- e) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- f) cinque rappresentanti degli studenti;
- g) un rappresentante dei dottorandi, specializzandi, borsisti e assegnisti di ricerca;
- h) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo.

3.bis. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.

3.ter. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.

3.quater. I professori e ricercatori eletti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica cinque anni.

3.quinques. I rappresentanti degli studenti e il rappresentante dei dottorandi, specializzandi, borsisti e assegnisti di ricerca durano in carica due anni.

3. sexies. Tutte le rappresentanze elettive sono votate sulla base di candidature ufficiali e sono nominate con decreto del Rettore.

(si sostituiscono i commi da 4 a 8)

SCHEMA di possibile ripartizione in SCUOLE

a. Scuole di area scientifica:

(Matematica, Chimica, Fisica, Informatica, Biologia, Scienze Naturali, Scienze della Terra etc.)

n.3 Scuole con n.3 direttori in Senato Accademico e con più Unità di Ricerca interne

b. Scuole dell'area di Ingegneria:

(Ingegneria Civile, dell'Informazione, Industriale)

n.1 Scuola con n.1 direttore e n.1 prima fascia in Senato Accademico, con n.3-4 Unità di Ricerca interne.

c. Scuole dell'area Sanitaria:

(Medicina, eventualmente Scienze Farmaceutiche)

n.1 Scuola con n.1 direttore e n.1 prima fascia in Senato Accademico, con più Unità di Ricerca interne.

d. Scuole di Veterinaria e Agraria:

n.1 Scuola con n.1 direttore in Senato Accademico, con n.2 Unità di Ricerca interne.

e. Scuole dell'area Umanistica:

n.2 Scuole con n.2 direttori in Senato Accademico, ciascuna con più Unità di Ricerca interne.

f. Scuole di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche:

n.1 Scuola con n.1 direttore e n.1 prima fascia in Senato Accademico, con più Unità di Ricerca interne.

Totale Scuole: nove

Totale rappresentanti di prima fascia (direttori + ulteriori eletti): dodici